

Ai gentili clienti
Loro sedi

DI semplificazione fiscale: novità in materia di utilizzo denaro contante

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali",** **apporta alcune novità anche in materia di utilizzo del denaro contante.** Esse riguardano principalmente: *i) gli acquisti per importi pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati da turisti stranieri; ii) i trasferimenti transfrontalieri con denaro contante al seguito, di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; iii) i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere stipendi e pensioni, di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente con strumenti tracciabili. Il medesimo decreto ha previsto che, **in presenza di violazioni all'utilizzo del denaro contante, degli assegni "liberi" o dei libretti al portatore occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una segnalazione alla Guardia di Finanza, e non più all'Agenzia delle Entrate.** Inoltre, approfittiamo della presente informativa per ricordare che, **entro e non oltre il 31 marzo 2012, i libretti al portatore (non nominativi) con saldo pari o superiore ad euro 1.000,00 devono essere estinti ovvero, il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.** La violazione della disposizione in esame determinerà una **sanzione amministrativa pecuniaria:** *i) pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000,00; ii) dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro, nel caso di saldo compreso tra 3.000,00 e 50.000,00 euro; iii) dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.**

Premessa

Il DL 16/2012 (sulle semplificazioni fiscali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2012, reca alcune importanti **novità in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante**. In particolare:

- l'art. 3 co. 1 e 2 del DL 16/2012 stabilisce che **per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuato presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate ovvero, presso agenzie di viaggi e turismo da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea** (ovvero dello Spazio economico europeo), **che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** di cui all'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007;
- l'art. 3 co. 3 del D.L. 16/2012 stabilisce, invece, il **differimento al 1 maggio 2012 dell'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali**;
- l'art. 8 co. 7 del DL 16/2012 modifica l'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, stabilendo che, **in presenza di violazioni all'utilizzo del denaro contante, degli assegni "liberi" o dei libretti al portatore occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari del decreto** (professionisti e intermediari finanziari), **ma, anche, una segnalazione alla Guardia di Finanza, e non più all'Agenzia delle Entrate**;
- l'art. 11, comma 8 del DL 16/2012 **inasprisce le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme per i controlli sul denaro alla frontiera**.

Da ultimo si ricorda che, **i possessori di libretti al portatore con un saldo esposto superiore ad Euro 1.000 devono, entro il 31 marzo 2012**, per non incorrere in pesanti sanzioni, **estinguere detto importo ovvero, ricondurre detto saldo ad una somma non eccedente il predetto importo** (euro 1.000)

Acquisti da parte di turisti stranieri

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. In particolare:

- è **vietato il trasferimento di denaro contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) **tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00**

euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);

- gli **assegni bancari e postali** emessi per **importi pari o superiori a 1.000,00 euro** devono recare l'**indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**;
- gli **assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti**, per iscritto, dal cliente **senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro**;
- il **saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro**;

L'art. 3 comma 1 del DL n. 16/2012 (recante semplificazioni in materia tributaria), in vigore dal 2 marzo 2012 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) al fine di agevolare l'attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto, nonché quella delle agenzie di viaggio e turismo, dispone che **i turisti stranieri possano effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori ad Euro 1.000.**

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro non opera, pertanto, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.

Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni. In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio:

- deve acquisire, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un'apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- deve versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;
- deve avere inviato apposita comunicazione preventiva (anche in via telematica) all'Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

La disciplina sopra esaminata non è immediatamente operativa. A tali fini, infatti, occorre attendere l'emanazione, entro il 2.4.2012, di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, recante le modalità ed i termini per l'effettuazione della suddetta comunicazione preventiva.

Tabella di sintesi sulle nuove regole di limitazione all'uso del denaro contante

Deroghe	Viene derogato al limite di operazioni in denaro contante oltre la soglia dei mille euro per le imprese che operano nel settore del commercio al minuto, le agenzie di viaggio e turismo. Scopo del provvedimento è quello di sostenere il settore turistico agevolando gli acquisti da parte di cittadini stranieri
Destinatari	Sono le persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e di uno dei paesi UE, che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato.
Le condizioni	La deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all'uso del denaro contante opera solo se il prestatore del servizio all'atto dell'effettuazione del pagamento acquisisce fotocopia del documento d'identità del committente/cliente, nonché una autocertificazione dello stesso attestante che non si possiede la cittadinanza italiana o di uno dei paesi UE e che non risiede sul territorio nazionale.

Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante

Il DL 16/2012 reca importanti modifiche anche al DLgs. 19.11.2008 n. 195, in materia di **passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito**. In base al D.Lgs. n. 195/2008 è previsto che tutti i soggetti che trasportano oltre 10 mila euro devono dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può, in alternativa, essere:

- trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Dogane; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con l'attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con l'attestazione del relativo ricevimento.

Il decreto sulle semplificazioni prevede obblighi più stringenti in caso di mancata comunicazione ed in caso di eventuale oblazione della sanzione irrogata in materia.

La previgente sanzione fino al 40% è sostituita da sanzioni differenziate in base all'entità dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in violazione della suddetta disciplina. Esse vanno:

- dal 10% al 30% dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza non è superiore a 10.000,00 euro;
- dal 30% al 50% dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza è superiore a 10.000,00 euro.

Resta fermo l'importo minimo di 300,00 euro della sanzione pecuniaria amministrativa.

In corrispondenza con le modifiche apportate all'entità delle sanzioni, **viene modificata anche la disciplina relativa al sequestro**. Questo, infatti, è eseguito:

- nel limite del 30% dell'importo eccedente il limite di 10.000,00 euro, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000,00 euro;
- nel limite del 50% dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

OSSERVA

Va rilevato che il denaro sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il soggetto cui sia stata contestata una violazione della disciplina in esame può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al:

- **5%** del denaro contante eccedente la soglia, come accadeva in passato, ma solo se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000,00 euro;
- **15%** se l'eccedenza non supera i 40.000,00 euro.

Il pagamento in misura ridotta non può avvenire: nel caso in cui l'importo del denaro contante eccedente la soglia consentita supera i 40.000,00 euro (in passato, invece, l'importo in questione era di 250.000,00 euro) o quando il trasgressore si è già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione (in passato, invece, la norma faceva riferimento ai 365 giorni precedenti). Resta ferma la previsione in base alla quale la somma pagata non può comunque essere inferiore a 200,00 euro.

Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato:

- all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione (le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle Dogane);
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 10 giorni dalla contestazione stessa.

Chi non si avvale del procedimento di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze o chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione.

Stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 16/2012 stabilisce, invece, il **differimento al 1 maggio 2012 dell'obbligo di pagamento** (con mezzi telematici) **di stipendi e pensioni di importo superiore ad Euro 1.000 erogati dalle pubbliche amministrazioni.**

OSSERVA

Ricordiamo che, al fine di ridurre l'utilizzo del denaro contante, il legislatore (art. 12 comma 2 del D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011) ha previsto, tra l'altro, che devono essere erogati con strumenti diversi da esso:

- ➔ i pagamenti delle spese delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro;
- ➔ stipendi e pensioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro.

La previsione relativa al pagamento delle spese sarebbe dovuta essere operativa entro il 7.3.2012 (questo termine può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il DL 16/2012 ha, pertanto, stabilito che l'erogazione di stipendi e pensioni con strumenti diversi dal contante dovrà essere operativa dall'1 maggio 2012. In buona sostanza, la disposizione in commento ha fatto slittare il termine (già fissato al 7 marzo 2012) entro cui scattava l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di qualsiasi emolumento, a chiunque destinato, di importo superiore ai 1.000,00 euro netti, con conseguente divieto di effettuare pagamenti in contanti oltre tale soglia.

OSSERVA

Occorre precisare che la proroga al 1 maggio 2012 non riguarda " ogni altro tipo di emolumento" corrisposto dalla Pubblica Amministrazione, ma solo stipendi e pensioni. Infatti, la scadenza resta fissata al prossimo 7 marzo per l'obbligo di pagare in via telematica i compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Estinzione libretti al portatore

Come già accennato, il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all'utilizzo del

denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Quanto al **saldo dei libretti di deposito al portatore** è previsto che:

- ➔ il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- ➔ i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012 (termine così prorogato in sede di conversione in legge del DL 201/2011; in precedenza, infatti, era previsto il termine del 31.12.2011).

OSSERVA

La norma – introdotta in origine dal decreto legislativo antiriciclaggio (231/2007) – ha un duplice obiettivo:

- ➔ contrastare il riciclaggio di denaro;
- ➔ ostacolare l'evasione fiscale.

Per questo, i trasferimenti di somme oltre soglia devono essere fatti tramite banca o Poste Italiane: con assegni bancari o circolari non trasferibili, bonifici bancari, assegni postali, carta di credito, bancomat, eccetera.

Il divieto di superare la soglia di 999,99 euro (a 1.000 euro già si commette infrazione) riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Pertanto, non è necessario che i pagamenti siano fatti a seguito di una transazione economica, come l'acquisto di beni o servizi (prestazione professionale). Ad esempio se uno zio regala al nipote tre libretti al portatore, con saldo complessivo (oggetto di trasferimento) pari o superiore a 1.000 euro, la consegna dei titoli senza il tramite di una banca, di Poste Italiane o di un Istituto di moneta elettronica dà luogo a una violazione dell'articolo.

Relativamente ai **libretti di deposito bancari o postali al portatore**, la disposizione in commento, non dispone l'obbligo di estinzione, ma viene stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500,00 euro). Ne consegue che, i titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con un saldo pari o superiore a 1.000 euro avranno l'obbligo **entro il 31 marzo 2012** di:

- ➔ provvedere all'estinzione, ad opera del portatore;
- ➔ ovvero di ridurre il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo.

OSSERVA

In alternativa all'estinzione dei libretti al portatore, ovvero alla riduzione del saldo nel limite di 1.000

Euro, si ritiene che i libretti in parolai possano essere trasformati in libretti nominali. Il libretto nominale bancale o postale, a differenza di quello al portatore, può essere intestato anche a più persone, ossia alle sole abilitate ad utilizzarli. A tal proposito si ricorda che i libretti nominali possono essere intestati anche a persone minorenni

Inoltre, chi trasferisce un libretto al portatore ha comunque una serie di obblighi anche quando il saldo è inferiore a 1.000 euro. In particolare, devono essere comunicati entro 30 giorni dal trasferimento alla banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento. Se poi sono stati ceduti più libretti al portatore il cui saldo singolo è inferiore a 1.000 euro, ma che hanno un importo complessivo superiore, il cedente ha anche l'obbligo di "canalizzazione". In sostanza, le cessioni potranno essere effettuate solo rivolgendosi a una banca o a un ufficio postale.

La manovra salva-Italia (articolo 12 del decreto legge 201/2011) ha alleggerito le sanzioni per i libretti meno ricchi. Infatti, le norme sanzionatorie previste colpiscono chi non estingue o non riduce sotto i 1.000 euro il saldo o non trasforma il titolo al portatore in nominativo entro il 31 marzo con una sanzione dal 10 al 20% del saldo, con un minimo di 3mila euro. Ma la manovra salva-Italia stabilisce che, se il saldo del libretto è inferiore a 3mila euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Invece, se il saldo è superiore a 50mila euro, resta confermato l'aumento del 50% delle sanzioni minime e massime. E le stesse penalità sono previste per il cedente che, dopo il trasferimento di libretti al portatore, non comunica entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane, i dati identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento.

Per il resto, il decreto legge 201/2011 conferma le sanzioni già fissate dal decreto legislativo 231/2007. La violazione di tale prescrizione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Riepilogo sanzioni	
Importo del libretto	Sanzione
Inferiore ad Euro 3.000	Pari al saldo esposto sul libretto
Da EURO 3.000 Ad Euro 50.000	Dal 10% al 20% del saldo sul libretto
Superiore ad Euro 50.000	Dal 15% al 30% del saldo esposto sul libretto

OSSERVA

Come ha chiarito l'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco lo scorso 25 gennaio, la violazione risulta commessa non solo da chi effettua il pagamento, ma anche da chi lo riceve. La stessa sanzione si applica per l'omessa indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali, bancari e circolari per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Inoltre, il decreto 231/2007 chiede ai professionisti destinatari della normativa in materia di antiriciclaggio e agli intermediari finanziari che in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia delle infrazioni commesse di segnalarle al ministero dell'Economia.

ESEMPIO

Un dottore commercialista che ha notizia di un trasferimento di libretti al portatore per più di 1.000 euro fatto da un cliente o una banca che ha notizia di un titolo con saldo sopra i 1.000 euro devono comunicarlo al ministero. Altrimenti, rischiano una sanzione variabile dal 3 al 30% della somma trasferita, o del saldo del libretto, con un minimo di 3mila euro.

Il decreto legge 201/2011 ha poi previsto, in chiave antievasione, che il ministero dell'Economia segnalasse a sua volta l'infrazione all'agenzia delle Entrate per l'attivazione dei controlli fiscali. Ora il decreto sulle semplificazioni fiscali ha chiesto al ministero di inoltrare la comunicazione alla Guardia di Finanza: se individua elementi interessanti ai fini dei controlli sarà la Gdf a effettuare la segnalazione alle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO